



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 53 del 23 dicembre 2024

Oggetto: Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale - Primo aggiornamento (d.p.c.m. 1.12.2022). UoM Regionale Liguria. Modifiche alle mappe della pericolosità da alluvione del PGRA riguardanti il reticolo principale - Tratto terminale del Torrente Sturla ricadente nel territorio del Comune di Carasco (GE). Approvazione e integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell'art. 14 della disciplina di Piano recante *"Modifiche alle mappe della pericolosità e del rischio da alluvione"*.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. ed in particolare la parte III del medesimo;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *"Autorità di bacino"*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)";*
- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità";*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità;
- al comma 10 prevede che *"Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)";*

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"*;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, integrato e modificato con decreto interministeriale n. 403 del 13 novembre 2024, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *"il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante"*, *"provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità"*, nonché *"assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo"* e *"sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali"*, e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2022, recante *“Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023;

VISTO in particolare l'art. 3 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che al comma 4 prevede che *“Nella restante parte del territorio del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, comprendente i bacini regionali liguri e la parte ligure del bacino del fiume Magra, il Piano di gestione del rischio di alluvione, approvato con il presente decreto, subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989, vigenti in forza del disposto dell'art. 170 comma 11 del decreto legislativo 152/2006”* e al comma 5 specifica che *“ai fini di quanto previsto ai commi 3 e 4 le regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico, anche al fine di garantire il progressivo superamento dei Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989, vigenti in forza del disposto dell'art. 170 comma 11 del decreto legislativo 152/2006”*;

VISTA la legge della regione Liguria 15 luglio 2022, n. 7 *“Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22”* e in particolare l'art. 3 *“Modifica all'art. 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”* ai sensi del quale è previsto che *“La Regione, nell'ambito della disciplina prevista dagli articoli 61, comma 1, lettera h), e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze dei piani di bacino distrettuali, anche stralcio, provvede, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale, con regolamento, a emanare le disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani medesimi con particolare riferimento al settore urbanistico, per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica”*;

VISTA, ALTRESI, la legge della regione Liguria 21 dicembre 2023, n. 20 *“Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)”* e in particolare l'art. 75 rubricato *“Condizioni di gestione del rischio idraulico”*, ai sensi del quale *“Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 91, comma 1 ter 2, della l.r. 18/1999 (...) ai fini di garantire le condizioni di gestione del rischio idraulico, continuano a trovare applicazione le norme dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico delle sopresse Autorità di bacino regionale ligure e interregionale del fiume Magra, per quanto non in contrasto con la disciplina del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)”*;

DATO, ATTO CHE a far data dal 1° gennaio 2024 le mappe del PGRA approvato costituiscono l'unico riferimento cartografico in materia di pericolosità e rischio di alluvioni



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

sull'intero territorio distrettuale, ivi compreso il territorio dei bacini liguri, e che l'art. 14 della disciplina di Piano del PGRA costituisce il riferimento normativo immediatamente vincolante per l'aggiornamento delle mappe della pericolosità da alluvioni del PGRA e tiene conto dell'esercizio di competenze ripartite tra Autorità di bacino distrettuale e regione in materia di aggiornamento del quadro conoscitivo, stabilendo nei commi da 3 a 7 che *"Il riesame e l'aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo principale, così come definito all'art. 5, sono elaborati dall'Autorità di bacino distrettuale e approvati con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa, anche secondo quanto previsto da appositi accordi sottoscritti con le Regioni territorialmente competenti, sulla base del programma annuale di riesame della mappa della pericolosità da alluvione relativamente al reticolo principale, definito di concerto con le Regioni e pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale, al fine di assicurare adeguate forme di pubblicità"* (comma 3) *"Ai fini di assicurare la coerenza della mappa della pericolosità da alluvione fluviale, le attività di cui al comma 3 sono svolte, sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 3, alla scala di sottobacino e, per quel che riguarda l'asta principale, per tratti di asta idraulicamente significativi"* (comma 4) *"Il riesame e l'aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo secondario, così come definito all'art. 5, possono essere svolti direttamente dalla Regione o dal Comune o dai Comuni territorialmente interessati, anche in forma associata, anche nell'ambito del procedimento di revisione e aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, in coordinamento con l'Autorità di bacino distrettuale e con la Regione, secondo quanto previsto da appositi accordi sottoscritti con le Regioni territorialmente competenti, al fine di assicurare adeguate forme di pubblicità"* (comma 5) *"Ai fini di assicurare la coerenza della mappa della pericolosità da alluvione fluviale, le attività di cui al comma 5 sono svolte, sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 3, alla scala di sottobacino o insieme di sottobacini. Allo scopo di garantire la coerenza con il reticolo principale l'Autorità di bacino distrettuale fornisce le condizioni al contorno necessarie"* (comma 6) *"Le modifiche alla mappa di pericolosità da alluvione fluviale, conseguenti alle attività di cui ai commi 5 e 6, devono essere trasmesse, secondo le modalità e con la documentazione prevista dall'allegato 3, all'Autorità di bacino distrettuale che, con decreto del Segretario Generale, provvederà a integrarle nel quadro di pericolosità del bacino"* (comma 7);

VISTO l'allegato n. 3 alla disciplina di Piano del PGRA contenente *"Modalità per le proposte di riesame e aggiornamento delle mappe del PGRA"* e l'allegato n. 4 recante *"Individuazione del reticolo di riferimento a scala distrettuale"*;

RICHIAMATO il decreto del Segretario Generale n. 108 del 20 dicembre 2023, avente ad oggetto *"Presa d'atto della proposta di modifica della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo secondario del PGRA relativa alla ripermimetrazione delle fasce di inondabilità del tratto terminale del torrente Sturla nel Comune di Carasco (GE). Avvio della procedura di aggiornamento del PGRA ai sensi dell'art. 14 commi 5, 6 e 7 della disciplina di piano"* emanato previo parere della Conferenza Operativa dell'Autorità espresso nella seduta del 6 dicembre 2023;

DATO ATTO CHE nel decreto sopra citato, per mero errore materiale, il tratto terminale del Torrente Sturla nel comune di Carasco (GE) è stato qualificato come appartenente al reticolo secondario e che, nonostante tale errore, la procedura di avvio dell'aggiornamento delle



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

mappe della pericolosità di alluvione fluviale si è comunque svolta correttamente e può concludersi ai sensi dell'art. 14 comma 3 e seguenti della disciplina di piano del PGRA;

DATO, QUINDI, ATTO CHE:

- con nota prot. n. 1221 del 05.02.2024 il decreto del Segretario Generale n. 108/2023 è stato trasmesso alla regione Liguria, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità e di consultazione;
- con nota prot. n. 12795 del 02.12.2024 la regione Liguria ha comunicato che *"(...) essendo da tempo ultimata la fase di pubblicità, durante la quale non sono pervenute osservazioni, si ritiene possibile procedere all'iscrizione all'ordine del giorno della prossima Conferenza Operativa ai fini dell'acquisizione del parere propedeutico al successivo decreto di approvazione del Segretario Generale (...)";*
- la Conferenza Operativa dell'Autorità, nella seduta del 20 dicembre 2024, tenendo conto di quanto comunicato dalla regione Liguria con la nota sopra citata ha confermato il proprio parere favorevole sulla proposta di modifica alla mappa della pericolosità da alluvione del PGRA riguardante il reticolo principale relativo al tratto terminale del Torrente Sturla nel Comune di Carasco (GE);

DATO ATTO della proposta del dirigente dell'Area "Pianificazione e tutela dal rischio alluvioni" di procedere all'aggiornamento delle modifiche delle mappe del PGRA, di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della disciplina di piano;

RITENUTO pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della disciplina di piano, all'aggiornamento delle mappe del PGRA inerenti il reticolo principale riguardante il tratto terminale del Torrente Sturla nel Comune di Carasco (GE);

CONSIDERATO, INOLTRE, che le modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità da alluvione sono riportate nella banca dati geografica informatizzata prodotta in originale come documento informatico, archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_ridotta.php?id_ds=2839;

CONSIDERATO, INFINE, che la corretta rappresentazione della perimetrazione delle aree a pericolosità è vincolata alle specifiche pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

Articolo 1 – Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 comma 3 della disciplina di piano del PGRA, con il presente decreto si provvede ad approvare e integrare nel quadro conoscitivo della pericolosità, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche della mappa delle aree a pericolosità da alluvione fluviale del PGRA riguardanti il reticolo principale - tratto terminale del Torrente Sturla ricadente nel territorio del Comune di Carasco (GE) della UoM regionale Liguria. La nuova cartografia è prodotta in originale come documento informatico



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

e archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, così come risulta dalla banca dati geografica informatizzata all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_ridotta.php?id_ds=2839.

Articolo 2 - Copia del provvedimento è notificata alla regione Liguria e al Comune di Carasco (GE), il quale è tenuto, ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 152/2006, ad adeguare il proprio strumento di governo del territorio al quadro della pericolosità da alluvione fluviale oggetto del presente decreto.

IL DIRIGENTE

(Ing. Serena Franceschini)

Serena Franceschini

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Gaia Checcucci)

Gaia Checcucci



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 108 DEL 20 DICEMBRE 2023

Oggetto: Presa d'atto della proposta di modifica della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo secondario del PGRA relativa alla ripermimetrazione delle fasce di inondabilità del tratto terminale del torrente Sturla nel Comune di Ciarasco (GE). Avvio della procedura di aggiornamento del PGRA ai sensi dell'art. 14 commi 5, 6 e 7 della disciplina di piano.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *"Autorità di bacino"*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"*;
- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità"*;





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità e (...) curi l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che *"Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)";*

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *"il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante"*, *"provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità"*, nonché *"assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo"* e *"sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali"*, e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale;

VISTO in particolare l'art. 65 comma 5 del d.lgs. 152/2006 che stabilisce che *"[...] le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino distrettuale, emanano, nei Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel*





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni";

VISTO l'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, inseriti dalla legge 16 luglio 2020, n. 76, che prevedono rispettivamente che *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1" e che "Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis";*

VISTA la legge della Regione Liguria 15 Luglio 2022, n. 7 *"Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22" e in particolare l'art. 3 "Modifica all'art. 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ai sensi del quale è previsto che "La Regione, nell'ambito della disciplina prevista dagli articoli 61, comma 1, lettera h), e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze dei Piani di Bacino Distrettuali, anche Stralcio, provvede, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale, con regolamento, a emanare le disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani medesimi con particolare riferimento al settore urbanistico, per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica."*

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;*

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante *"Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione"*;

VISTO il d.p.c.m. 1° dicembre 2022, recante *"Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2023, entrato in vigore il 22 febbraio 2023 ed in particolare l'art. 3 dello stesso, che al comma 4 prevede che *"Nella restante parte del territorio del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, comprendente i bacini regionali liguri e la parte ligure del bacino del fiume Magra, il Piano di gestione del rischio di alluvione, approvato con il presente decreto, subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989, vigenti in forza del disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006"* e al comma 5 specifica che *"ai fini di quanto previsto ai commi 3 e 4 le regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico, anche al fine di garantire il progressivo superamento dei Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989, vigenti in forza del disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006"*;

DATO ATTO CHE nel territorio ligure del distretto, comprendente i bacini regionali liguri, ai sensi di quanto previsto all'art. 3 commi 4 e 5 del suddetto d.p.c.m. 1° dicembre 2022, nelle more dell'emanazione della disciplina della regione Liguria di attuazione alle disposizioni del PGRA nel settore urbanistico, in forza del disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006 e sulla base di quanto sotto richiamato relativamente agli accordi di collaborazione con la regione, hanno continuato ad essere vigenti i Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico, adottati o approvati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989;

VISTO, in particolare, il Piano di bacino Ambito 16;

RICORDATO CHE:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino regionale, è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo *"Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri"*, finalizzato ad assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri, e sono state stabilite le modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;
- il suddetto Accordo è stato successivamente aggiornato e prorogato fino al 31 dicembre 2021 e con decreto del Segretario Generale n. 41 del 17.05.2021 sono state definite, ai sensi di quanto previsto all'art. 68 commi 4-ter e 4-quater del d.lgs. 152/2006,





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione delle proposte di variante non sostanziale ai PAI vigenti;

- successivamente, in data 21 febbraio 2022, al fine di continuare a regolamentare le varie attività in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, relative ai Piani di bacino ex lege 183/1989 emanati delle sopresse Autorità di bacino e ancora vigenti sul territorio dei bacini liguri, è stato sottoscritto un nuovo accordo, che riporta nell'allegato 1 le modalità e gli indirizzi procedurali per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative legate all'aggiornamento e alla gestione dei PAI vigenti nel territorio dei bacini liguri in continuità con quelle concordate in attuazione del precedente accordo;
- il suddetto Accordo scadrà il prossimo 31 dicembre 2023;

DATO ATTO CHE nel corso del 2023 la regione Liguria, in attuazione dell'art. 65 comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto al sopra richiamato comma 4 dell'art. 3 del d.p.c.m. 1° dicembre 2022 di approvazione del I° aggiornamento del PGRA ha elaborato uno schema di regolamento regionale recante disposizioni per l'attuazione del PGRA, che è stato approvato con delibera di Giunta regionale n. 3801 del 18/04/2023 e sul quale l'Autorità, ai sensi dell'art. 91 comma 1 ter 2 della L.R. 18/1999, ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 3516 del 27/04/2023;

DATO, ALTRESI', ATTO CHE, come comunicato dalla regione Liguria con nota prot. n. 0984947 del 10/07/2023 (assunta al protocollo dell'Autorità con n. 5966 del 11/07/2023), in sede di esame consiliare del testo del regolamento è emersa la necessità di svolgere alcuni approfondimenti di carattere tecnico sulle soglie di pericolosità, con particolare riferimento alla difesa delle edificazioni e delle aree urbanizzate dalle inondazioni con interventi di gestione del rischio di tipo passivo;

VISTA la nota prot. 1806286 del 15/12/2023 (assunta al protocollo dell'Autorità di bacino al n. 11390 del 18/12/2023) nella quale la regione Liguria ha rappresentato la necessità di posticipare l'approvazione del regolamento a quando saranno disponibili i risultati degli approfondimenti in corso di svolgimento e ha comunicato di ritenere che, nelle more dell'approvazione del regolamento, *"possano trovare comunque applicazione le norme dei previgenti Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionale ligure e interregionale del fiume Magra, per quanto non in contrasto con la disciplina del PGRA. Ciò al fine di far sì che, nelle more dell'approvazione del regolamento, qualsiasi intervento da realizzarsi nelle aree a pericolosità di inondazione fluviale mappate dal PGRA (che coincidono, per il territorio ligure, con le analoghe aree mappate dai PAI previgenti) sia realizzato in condizioni di gestione del rischio"*;

DATO ATTO che il d.p.c.m. di approvazione del PGRA è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7/02/2023 e sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria il 15/02/2023 e che pertanto risultano ampiamente superati i termini previsti dall'art. 65 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e dall'art. 3 comma 4 dello stesso d.p.c.m. per l'attuazione del piano nel settore urbanistico da parte delle Regioni;





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

DATO, ALTRESI', ATTO CHE l'art. 14 della disciplina di Piano del PGRA costituisce il riferimento normativo immediatamente vincolante per l'aggiornamento delle mappe della pericolosità da alluvioni del PGRA e tiene conto dell'esercizio di competenze ripartite tra Autorità di bacino distrettuale e regione in materia di aggiornamento del quadro conoscitivo, stabilendo che *"3. Il riesame e l'aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo principale, così come definito all'art. 5, sono elaborati dall'Autorità di bacino distrettuale e approvati con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa, anche secondo quanto previsto da appositi accordi sottoscritti con le Regioni territorialmente competenti, sulla base del programma annuale di riesame della mappa della pericolosità da alluvione relativamente al reticolo principale, definito di concerto con le Regioni e pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale, al fine di assicurare adeguate forme di pubblicità. 4. Ai fini di assicurare la coerenza della mappa della pericolosità da alluvione fluviale, le attività di cui al comma 3 sono svolte, sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 3, alla scala di sottobacino e, per quel che riguarda l'asta principale, per tratti di asta idraulicamente significativi. 5. Il riesame e l'aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo secondario, così come definito all'art. 5, possono essere svolti direttamente dalla Regione o dal Comune o dai Comuni territorialmente interessati, anche in forma associata, anche nell'ambito del procedimento di revisione e aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, in coordinamento con l'Autorità di bacino distrettuale e con la Regione, secondo quanto previsto da appositi accordi sottoscritti con le Regioni territorialmente competenti, al fine di assicurare adeguate forme di pubblicità. 6. Ai fini di assicurare la coerenza della mappa della pericolosità da alluvione fluviale, le attività di cui al comma 5 sono svolte, sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 3, alla scala di sottobacino o insieme di sottobacini. Allo scopo di garantire la coerenza con il reticolo principale l'Autorità di bacino distrettuale fornisce le condizioni al contorno necessarie. 7. Le modifiche alla mappa di pericolosità da alluvione fluviale, conseguenti alle attività di cui ai commi 5 e 6, devono essere trasmesse, secondo le modalità e con la documentazione prevista dall'allegato 3, all'Autorità di bacino distrettuale che, con decreto del Segretario Generale, provvederà a integrarle nel quadro di pericolosità del bacino"*;

RITENUTO, per tutto quanto sopra rappresentato, che:

- dalla data di scadenza (31.12.2023) dell'accordo di collaborazione con la regione Liguria sopra richiamato, le mappe del PGRA costituiranno il riferimento cartografico unico in materia di pericolosità da alluvione; pertanto, da tale data, l'Autorità di bacino procederà all'aggiornamento delle sole mappe del PGRA ai sensi dell'art. 14 della disciplina di PGRA;
- come comunicato dalla regione Liguria con la nota sopra richiamata del 15 dicembre 2023, nelle more dell'approvazione del regolamento ai sensi dell'art. 91 comma 1 ter 2 della L.R. 18/1999, sulle medesime aree *"possano trovare comunque applicazione le norme dei previgenti Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionale ligure e interregionale del fiume Magra, per quanto non in contrasto con la disciplina del PGRA. Ciò al fine di far sì che, nelle more dell'approvazione del regolamento, qualsiasi intervento da realizzarsi nelle aree a pericolosità di inondazione*





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

fluviale mappate dal PGRA (che coincidono, per il territorio ligure, con le analoghe aree mappate dai PAI previgenti) sia realizzato in condizioni di gestione del rischio”;

VISTA, quindi, la proposta di variante non sostanziale relativa alla ripermimetrazione delle fasce di inondabilità del tratto terminale del torrente Sturla nel Comune di Ciarasco (GE), trasmessa con nota della regione Liguria prot. n. 1640742 del 30/11/2023, agli atti di questa Autorità al prot. n. 10863 del 30/11/2023, in adempimento a quanto previsto dal punto A.5 dell'allegato 1 all'accordo del 21.02.2022;

DATO ATTO che nella seduta del 06 dicembre 2023 la Conferenza Operativa ha esaminato la proposta di aggiornamento delle mappe del PAI e del PGRA ed ha espresso, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, parere favorevole;

RITENUTO, QUINDI, NECESSARIO E OPPORTUNO, alla luce di quanto sopra:

- prendere atto, visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 06 dicembre 2023, della proposta di aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale del PGRA, relativa alla ripermimetrazione delle fasce di inondabilità del tratto terminale del torrente Sturla nel Comune di Ciarasco (GE), risultante dalle cartografie recanti la mappa attuale e la proposta di aggiornamento, parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione dell'art. 14 commi 5,6 e 7 della disciplina di Piano;
- prendere atto, come previsto dal punto A.6 dell'Allegato 1 dell'accordo con la regione Liguria, al momento ancora vigente, della proposta di variante non sostanziale al vigente Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico dell'Ambito 7 - Dianese, relativa alla ripermimetrazione fasce di inondabilità del tratto terminale del torrente Sturla nel Comune di Ciarasco (GE), risultante dalle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- prendere atto del parere favorevole espresso, sulla proposta di variante al PAI e sulla proposta di aggiornamento della mappa del PGRA dalla Conferenza Operativa del 06 dicembre 2023;

CONSIDERATO che tali proposte di modifica sono rappresentate nelle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, allegate al presente decreto quali parti integranti e sostanziali;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato,

DECRETA

1. di prendere atto, visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 06 dicembre 2023, della proposta di aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo secondario del PGRA relativa alla ripermimetrazione fasce di inondabilità del tratto terminale del torrente Sturla nel Comune di Ciarasco (GE), in attuazione dell'art. 14 commi 5, 6 e 7 della disciplina di





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Piano, risultante dalle cartografie recanti la mappa attuale e la proposta di aggiornamento, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere, altresì, atto, ai sensi del punto A.6 dell'Allegato 1 all'accordo sottoscritto con la Regione Liguria in data 21/02/2022 in scadenza al 31/12/2023 e al momento ancora vigente, della proposta di variante non sostanziale al vigente Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico dell'Ambito 16 relativa alla ripermimetrazione fasce di inondabilità del tratto terminale del torrente Sturla nel Comune di Ciarasco (GE), risultante dalle cartografie allo stato attuale e allo stato modificato, allegate parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto, per quanto riportato in premessa, che:
 - dalla data di scadenza (31.12.2023) dell'accordo di collaborazione con la regione Liguria sopra richiamato, le mappe del PGRA costituiranno il riferimento cartografico unico in materia di pericolosità da alluvione; pertanto, da tale data, l'Autorità di bacino procederà all'aggiornamento delle sole mappe del PGRA ai sensi dell'art. 14 della disciplina di PGRA;
 - come comunicato dalla regione Liguria con la nota prot. 1806286 del 15/12/2023 (assunta al protocollo dell'Autorità di bacino al n. 11390 del 18/12/2023) nelle more dell'approvazione del regolamento ai sensi dell'art. 91 comma 1 ter 2 della L.R. 18/1999, sulle medesime aree *"possano trovare comunque applicazione le norme dei previgenti Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionale ligure e interregionale del fiume Magra, per quanto non in contrasto con la disciplina del PGRA. Ciò al fine di far sì che, nelle more dell'approvazione del regolamento, qualsiasi intervento da realizzarsi nelle aree a pericolosità di inondazione fluviale mappate dal PGRA (che coincidono, per il territorio ligure, con le analoghe aree mappate dai PAI previgenti) sia realizzato in condizioni di gestione del rischio"*;
4. di trasmettere alla Regione Liguria il presente decreto affinché proceda:
 - agli adempimenti relativi alla notifica al Comune interessato e alla pubblicazione sul BURL dell'avviso relativo al presente decreto, ai fini dell'avvio della consultazione sulla proposta di aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale del PGRA, in attuazione di quanto previsto dall'art. 14 commi 5, 6 e 7 della disciplina di Piano;
 - all'istruttoria delle eventuali osservazioni pervenute nel periodo di consultazione, applicando sulle aree interessate ai fini della gestione del rischio, nelle more dell'approvazione del regolamento regionale recante le disposizioni per l'attuazione del PGRA, le norme del previgente PAI per quanto non in contrasto con il PGRA;
5. al termine della fase di consultazione, a seguito della trasmissione della documentazione relativa alla variante in oggetto da parte della regione, l'Autorità di bacino procederà con proprio decreto ad integrare la variante nel quadro della pericolosità





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

aggiornando la mappa della pericolosità da alluvione fluviale del PGRA in attuazione dell'art. 14 comma 7 della disciplina di Piano del PGRA.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Gabriella Cecchi



PGRA – Alluvioni fluviali – reticolo principale

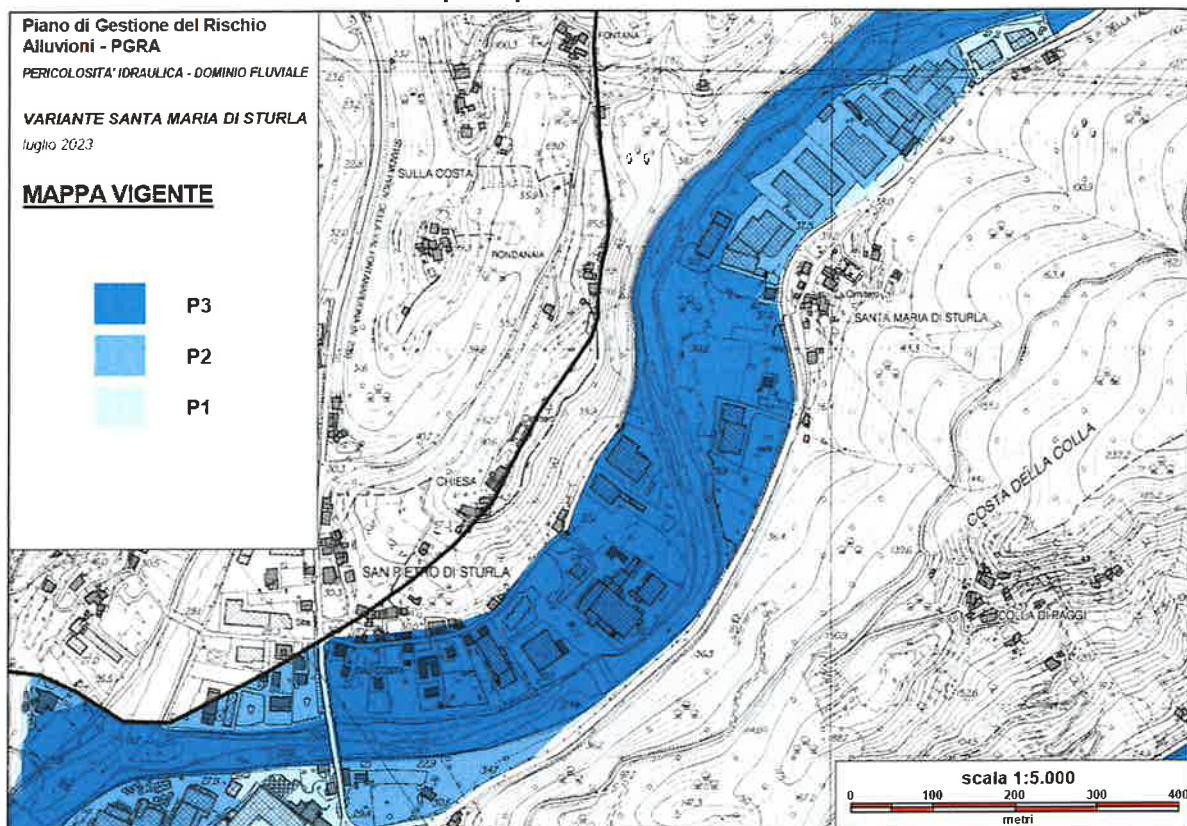


Figura 3: piano vigente

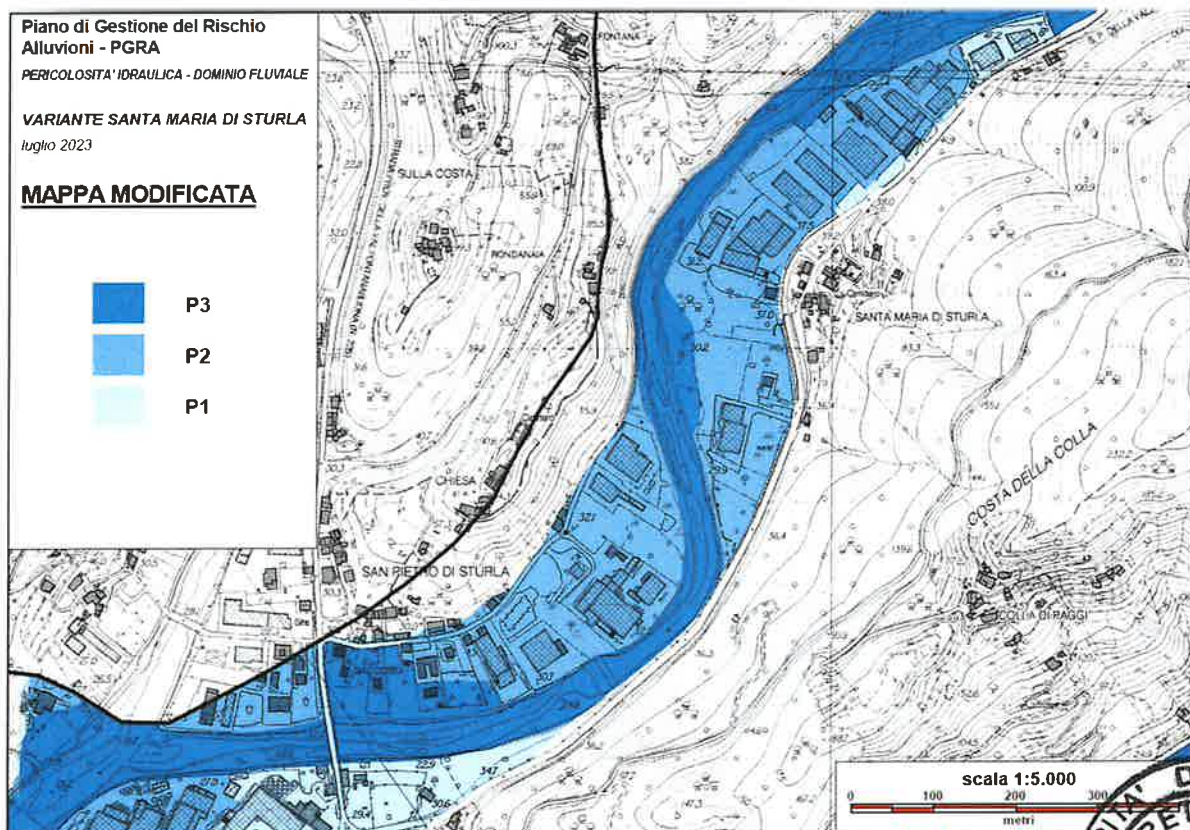


Figura 4: variante



PAI – Carta delle fasce di inondabilità e degli ambiti normativi

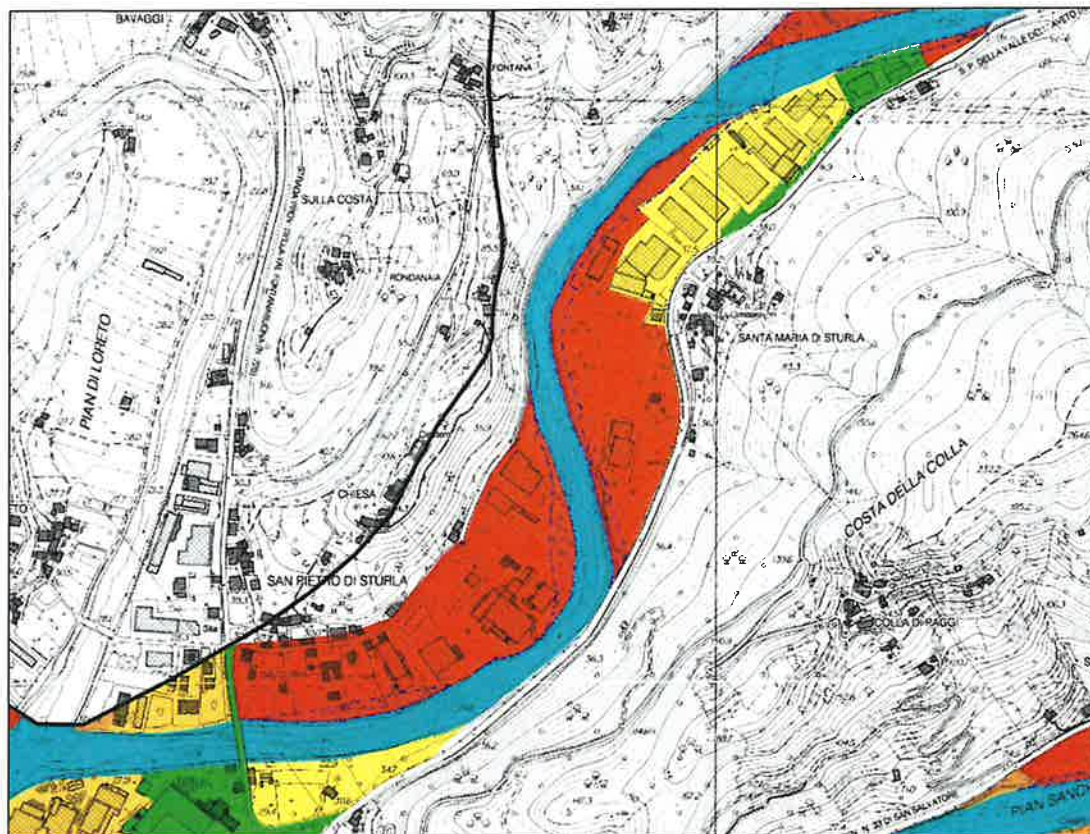


Figura 1: piano vigente

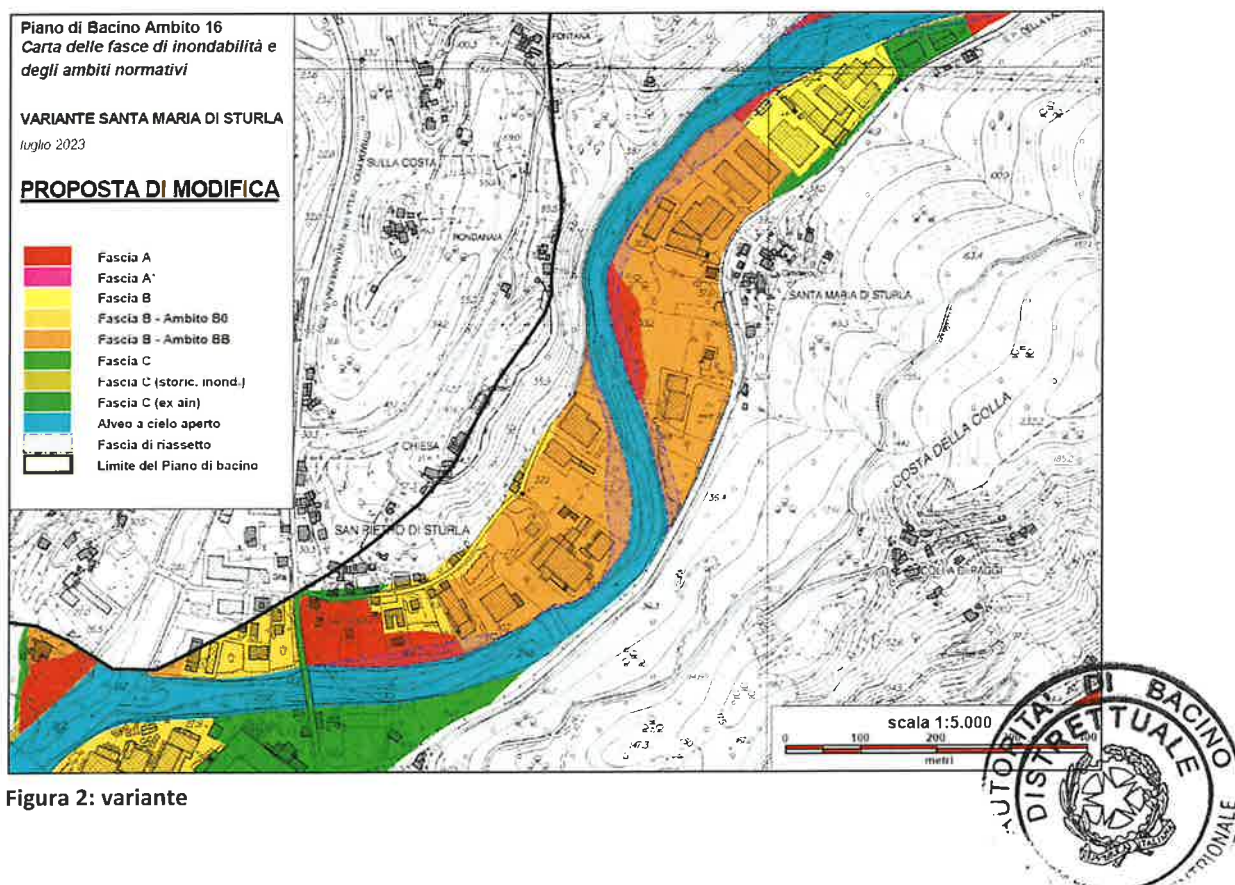


Figura 2: variante